

PROCEDURA APERTA SVOLTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SATER PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO A TERMINI DELL’ART. 193, CO. 1, DEL D.LGS. N. 36/2023, CON DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL PROMOTORE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CON PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA) E RIQUALIFICAZIONE (ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE) DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIVA DEL PO.

CIG – A03309B32A

CUP – B14H23000070005


CUI – S02035850383202300006

DISCIPLINARE DI GARA



Sommario

PREMESSE	4
1 – PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	5
1.2 Dotazioni tecniche.....	6
1.3 Identificazione	7
2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 Documenti di gara	7
2.2 Chiarimenti	8
2.3 Comunicazioni	9
3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 Oggetto della concessione	9
3.2 Suddivisione in lotti e valore della concessione.....	10
3.3 Durata.....	12
3.4 Revisione prezzi.....	12
3.5 Finanziamento.....	12
3.6 Modifica del contratto in fase di esecuzione	13
3.6.1 Opzione di proroga del contratto	13
3.6.2 Modifiche al contratto ai sensi dell’art.189 comma 1 del Codice	13
3.6.3 Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 189 comma 2 del Codice	13
3.6.4 Clausola di rinegoziazione – Riequilibrio economico finanziario	13
3.6.5 Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 189, comma 1, lettera d) del Codice.....	13
3.7 Valore massimo stimato della concessione	13
4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
5.1 Self cleaning	15
5.2 Altre cause di esclusione	16
6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA (Art. 100 del Codice)	16
6.1 Requisiti di idoneità professionale	17
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	17
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	17
6.3.1 Requisiti per il servizio di gestione.....	17
6.3.2 Requisiti per l’esecuzione dei lavori.....	18
6.4 Requisiti inerenti l’attività di progettazione.....	19
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	21
6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	22
7 – AVVALIMENTO	23
8 – SUBAPPALTO	24
9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	25
10 – GARANZIA PROVVISORIA	25
11 – SOPRALLUOGO	27
12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	27
13 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	27
13.1 Regole per la presentazione dell’offerta	28
14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
15 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	31
15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)	33
15.3 PASSOE	34



15.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12/01/2019 n. 14	34
15.5 Documentazione in caso di avvalimento	35
15.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	35
15.7 Documentazione ulteriore per i progettisti incaricati.....	36
16 – OFFERTA TECNICA	37
17 – OFFERTA ECONOMICA	38
17.1 Offerta economica	38
17.2 Dettaglio economico	39
17.3 Piano Economico Finanziario (PEF)	39
18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	40
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	40
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	46
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	47
18.4 Metodo di calcolo dei punteggi	48
19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE	49
20 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	49
21 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	49
22 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	50
23 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	51
24 – AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	51
25 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	53
26 – CODICE DI COMPORTAMENTO	54
27 – ACCESSO AGLI ATTI	54
28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	54
29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	55



PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa nonché la procedura di aggiudicazione.

In data 01/06/2022 con nota acquisita al numero 6682 di protocollo (e successive integrazioni pervenute con note acquisite al n. 10918/22, 12869/22, 13768/22), la società Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l., con sede in Rovigo, Viale Della Cooperazione n. 5 (P. IVA: 01157040294), presentava al Comune di Riva del Po una proposta di Project Financing, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, adeguamento, fornitura energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.

Con deliberazione n. 99 del 16/12/2022 la Giunta del Comune di Riva del Po prendendo atto dell'istruttoria tecnica e valutazione di fattibilità effettuata in relazione alla suddetta proposta di Project Financing ne subordinava l'approvazione all'esito di modifiche espressamente richieste formulando atto di indirizzo nei confronti del Responsabile dei LLPP, Patrimonio e Ambiente del Comune di Riva del Po per l'espletamento di tutti gli atti consequenziali per la ridefinizione della proposta.

In data 16/02/2023 con nota acquisita al numero 2195 di protocollo la Società Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. integrava il progetto di fattibilità.

Con deliberazione n. 11 del 17/02/2023 la Giunta del Comune di Riva del Po, prendendo atto degli esiti delle verifiche tecniche e valutative effettuate, accertata la fattibilità tecnica ed economica e l'interesse pubblico della proposta, approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica come sopra integrato.

Successivamente con deliberazioni n. 9 e 10 del 03/04/2023 il Consiglio del Comune di Riva del Po inseriva l'intervento da realizzare all'interno degli strumenti di programmazione triennale del Comune di Riva del Po.

In data 25/07/2023 con nota acquisita al numero 9946 di protocollo la Società Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. aggiornava il progetto di fattibilità depositato ed approvato per tener conto del D.Lgs. 36/2023 divenuto efficace in data 01/07/2023.


Di conseguenza, giusta Decisione a contrarre n. 434 del 06/12/2023, così come integrata in data 07/12/2023 con Determinazione n. 443, il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Riva del Po ha disposto di affidare in concessione, tramite finanza di progetto a termini dell'art. 193, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, con diritto di prelazione in favore del Promotore, il servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico (con progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica) e riqualificazione (adeguamento alle prescrizioni normative) degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio del comune di Riva del Po, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Promotore in data 25/07/2023.

Il progetto di fattibilità di cui alla proposta come sopra approvata è stato redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui ai seguenti decreti:

- DM 27/07/2017 (G.U. n. 244 del 18/10/2017) recante i criteri ambientali minimi per acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica;
- DM 28/03/2018 (G.U. n. 98 del 28/04/2018) recante criteri ambientali minimi per servizio di illuminazione pubblica;

nonché in conformità a quanto prescritto dalle norme UNI del settore.

Per ulteriori dettagli relativi all'applicazione dei suddetti Criteri Ambientali Minimi (CAM) al presente appalto si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale (Elaborato 11) del progetto presentato dal Promotore.



La Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi Via Mazzini, 47 - 44034 Copparo (FE) CF/P.IVA 01801760388 espleta la gara per conto del Comune di Riva del Po sede comunale Via 2 Febbraio, 23 – 44033, Loc. Berra, che provvederà a stipulare il relativo contratto.

La procedura di gara è stata indetta con determina della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 479 del 12/12/2023.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta aggiudicata con applicazione **del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo** ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'art. 19 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica "SATER" (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna) (in seguito: SATER), accessibile dal sito di Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Il Soggetto Promotore Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. con sede in Rovigo, Viale Della Cooperazione n. 5 (P. IVA: 01157040294) è invitato a partecipare alla procedura ai sensi dell'art. 193, comma 5, del Codice e potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Riva del Po (FE) [codice NUTS ITH56].

CIG: A03309B32A

CUI: S02035850383202300006 (relativo all'identificazione dell'intervento nel programma biennale di acquisizione dei servizi e forniture dell'Ente Committente)

CUP: B14H23000070005

Il Responsabile Unico del Progetto di Partenariato (RUP) ai sensi dell'art. 15, comma 1, e 175, comma 5, del Codice è l'Arch. Marcella Leoni, Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Riva del Po (FE); PEC: comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it.

Il Responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 9, del Codice è la Geom. Silvia Trevisani – Responsabile della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi; PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it.

1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.



La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento della piattaforma stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.


SATER è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;



- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal Legale Rappresentante e/o Procuratore Generale o Speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore Economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.


Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER devono essere effettuate contattando il Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18.

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Proposta di Project Financing comprendente il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione così come depositati dal Promotore ed approvati dall'Ente Concedente;
2. il Bando di gara;



3. Il presente Disciplinare di gara, cui è allegata quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

- Modello A.1: Domanda di partecipazione;
- Modello A.2: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) editabile (NB: il concorrente dovrà compilare il documento di gara unico europeo messo a disposizione tra la documentazione di gara denominato Modello A.2 – DGUE);
- Comunicato Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee Guida per la compilazione del formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016;
- Modello A.3.1: Dichiarazioni dell'ausiliario - avvalimento non premiale;
- Modello A.3.2: Dichiarazioni soggetti associati;
- Modello A.3.3: Dichiarazioni progettisti;
- Modello A.4: Dichiarazione destinatari servizi analoghi;
- Modello A.5: Dichiarazione di avvenuto assolvimento imposta di bollo;
- Modello B.1: Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali;
- Modello B.3: Dichiarazioni dell'ausiliario – avvalimento premiale;
- Modello B.4: Dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- Modello C.1: Dettaglio economico
- Modello C.2: Giustificativi offerta economica;
- Informativa privacy Gare d'Appalto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente:

- sul sito istituzionale dell'Unione Terre e Fiumi all'indirizzo <https://www.unioneterrefiumi.fe.it> nella sezione News mediante link alla piattaforma SATER nonché nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti.
- su SATER, nella sezione Bandi e avvisi della piattaforma accessibile dal sito Internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **08/01/2024** alle ore **09:00** in via telematica attraverso la sezione di SATER riservata alle richieste di chiarimenti (vedi guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utizzodel-sistema/guide/>), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su SATER e all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente SATER.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.



2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici avvengono tramite SATER e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute ed Inviato). È onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo "22 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche" avvengono presso il domicilio legale indicato in Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico (con progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica) e riqualificazione (adeguamento alle prescrizioni normative) degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio del Comune di Riva del Po.

Scopo della concessione è quello di conseguire un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica dell'Ente concedente attraverso la riqualificazione dell'impianto esistente, nonché il conseguimento di un risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza dell'impianto e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

Trattandosi di una concessione di servizi, il rischio operativo legato alla gestione del servizio – sotto forma, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, come definiti dall'art. 174 e 177 del Codice – è posto a carico del Concessionario. Pertanto, il Servizio sarà gestito dal Concessionario in piena



autonomia organizzativa e a suo completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel contratto.

Sono oggetto della concessione le seguenti attività, interamente compensate con il canone contrattuale spettante al soggetto affidatario, meglio descritte nella proposta depositata dal Promotore e che costituisce la base della presente procedura della quale il concorrente dichiara di aver preso conoscenza e di accettarne incondizionatamente i contenuti (vedi art. 15.1 del presente disciplinare):

- la progettazione esecutiva e la relativa realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione;
- la gestione degli impianti di pubblica illuminazione articolato nella conduzione degli impianti (accensione / spegnimento, pronto intervento, sistema informativo, call center, censimento, ecc.);
- la manutenzione degli impianti stessi (manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata)
- fornitura dell'energia elettrica;
- altre attività inerenti alla conduzione e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto già indicato e comprese all'interno della proposta aggiudicataria;

L'esecuzione dell'appalto comprende, le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e per le quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione/rinnovo d'iscrizione o l'avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

3.2 Suddivisione in lotti e valore della concessione

La concessione è costituita da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 58 del Codice, non risulterebbe né tecnicamente conveniente, in quanto la complessità della gestione e del coordinamento delle singole prestazioni crescerebbe considerevolmente nel caso di più contraenti, né economicamente conveniente, in considerazione delle potenziali economie di scala, dovendo quindi necessariamente rimanere l'espletamento delle prestazioni in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà rispondere globalmente, garantendo un'offerta omogenea e completa ed un opportuno governo unico degli standard di qualità dei servizi da rendersi.

Il valore complessivo del canone annuale di concessione è il seguente:

N.	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Canone annuo
1	Concessione del servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico (con progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica) e riqualificazione (adeguamento alle prescrizioni normative) degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio del comune di Riva del Po	50232100-1 "Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale"	P	€. 186.524,60
		45316110-9 "Installazione di impianti di illuminazione stradale"	S	
A) Canone di concessione soggetto a ribasso				€. 186.524,60
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€. 2.000,00
C = A) + B) Valore complessivo del canone di concessione				€. 188.524,60



Ai sensi dell'art. 179, comma 1, del Codice il **valore complessivo** stimato della concessione è pari ad € **3.770.492,00** (di cui Euro 40.000,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) e rappresenta il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto (20 anni), al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, stimato dall'Ente concedente quale corrispettivo massimo dei servizi e dei lavori oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Il canone annuo per la concessione, comprensivo degli oneri per l'attuazione della sicurezza si compone delle seguenti parti:

- **Quota ammortamento:** 42,28%, pari ad Euro 79.700,60 (oltre IVA di Legge), fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto, comprensivo di Euro 1.100,00 per oneri di sicurezza;
- **Quota energia:** 39,66%, pari ad Euro 74.776,00 (oltre IVA di Legge), rivalutata in base all'andamento del costo dell'energia;
- **Quota gestione:** 18,06%, pari ad Euro 34.048,00 (oltre IVA di Legge) rivalutata in base all'indice ISTAT FOI comprensivo di Euro 900,00 per oneri di sicurezza

L'importo stimato dell'investimento, oneri fiscali esclusi, così come risultante dal Progetto di fattibilità del soggetto Promotore è il seguente:

N.	OGGETTO	VALORE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO
1	Esecuzione lavori di efficientamento, ristrutturazione impianti ed ampliamento comprensivo dell'attività di progettazione esecutiva e delle spese per la predisposizione della proposta da riconoscere al promotore pari ad €. 20.500,00	€. 1.173.691,10

Per quanto riguarda l'attività di progettazione, si rimanda all'Elaborato 07 "Quadro Economico" del Promotore per la relativa quantificazione.

Per quanto riguarda l'attività di esecuzione dei lavori, si rimanda all'Elaborato 07 "Quadro Economico" e agli elaborati di progetto del Promotore per la relativa quantificazione.

Il canone annuo di concessione comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato ai sensi dell'art. 41 del Codice calcolati sulla base degli elementi indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF) del soggetto Promotore.

Di seguito gli importi della manodopera suddivisi e desumibili dal PEF del promotore:

- Costo del personale compreso nel costo di realizzazione dell'investimento: €. 246.221,33
- Costo del personale rivisto per l'attività di gestione e manutenzione: €. 507.634,34
- Costo complessivo della manodopera: €. 753.855,67
- **Costo annuo medio manodopera (compresa nel canone annuo): €. 37.692,78**

I costi della manodopera NON SONO SOGGETTI AL RIBASSO.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice il contratto collettivo applicato è: CCNL Metalmeccanico Industria – Installazione Impianti ed Edile Industria come desunto dal Piano Economico Finanziario (PEF) del soggetto Promotore.



È riconosciuto al Promotore, nei termini stabiliti dall'art. 193 del Codice, il diritto di prelazione nell'aggiudicazione della gara come meglio specificato all'art. 24 "Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto" del presente disciplinare.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3/8/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del soggetto Promotore comprende il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

3.3 Durata

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 20 (venti) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna impianti redatto in contraddittorio tra le parti, da sottoscrivere entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.

Il servizio di gestione avrà decorrenza a partire dal verbale di consegna degli impianti.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione contraente di procedere, a seguito delle verifiche previste dall'art. 50, comma 6, del Codice alla consegna degli impianti al concessionario nelle more della stipula del contratto qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice, in tal caso la durata contrattuale decorrerà dalla data del verbale di avvio in via di urgenza.

Il Concessionario dovrà procedere, per quanto possibile, a volturare i contratti di fornitura elettrica ad uso pubblica illuminazione a proprio nome entro la data di presa in consegna degli impianti, con oneri a proprio carico.

Qualora la decorrenza di trasferimento delle forniture non dovesse coincidere con la data di consegna del servizio degli impianti, il Concessionario si impegnerà a rimborsare all'Amministrazione eventuali costi anticipati per i consumi energetici, oggetto del verbale di consegna per il periodo di decorrenza del servizio, previa emissione di nota di accredito dal canone.

In merito alle tempistiche di esecuzione delle varie fasi, progettuali ed esecutive, degli interventi, si rimanda all'art.5 dello Schema di contratto (Bozza di convenzione)

Alla scadenza del contratto tutti gli impianti esistenti prima dell'affidamento nonché quanto realizzato durante il contatto saranno resi nella piena proprietà del Comune di Riva de Po in perfetto stato di manutenzione e funzionalità liberi da vincoli di ogni genere.

3.4 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 189 del Codice, il canone di manutenzione sarà oggetto di aggiornamento con le modalità indicate all'art.29 dello Schema di contratto (bozza di convenzione) allegato alla proposta di Project Financing.

3.5 Finanziamento

Trattandosi di concessione di servizio pubblico il concessionario provvederà all'esecuzione dei lavori in regime di finanziamento con mezzi propri e/o tramite terzi.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto a gestire funzionalmente il servizio per l'intera durata della concessione e nel riconoscimento di un canone da parte dell'Amministrazione onnicomprensivo per le prestazioni oggetto del servizio, stabilito dalla documentazione posta a base di gara e dalla proposta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il Concessionario sarà tenuto a procedere all'espletamento di tutte le attività necessarie finalizzate all'ottenimento e alla gestione dei Titoli di Efficienza Energetica relativamente agli interventi di efficientamento energetico dedotti in concessione, trattenendo a proprio beneficio i Titoli di Efficienza Energetica ottenuti dal GME in relazione agli interventi stessi e dandone informazione all'Amministrazione



3.6 Modifica del contratto in fase di esecuzione

3.6.1 Opzione di proroga del contratto

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.6.2 Modifiche al contratto ai sensi dell'art.189 comma 1 del Codice

Sono ammesse le modifiche del contratto nel periodo di efficacia solo nelle ipotesi di cui all'art. 189, comma 1, lettere a e b, del Codice. Saranno ammissibili variazioni che riguardino il riequilibrio economico finanziario della concessione e eventuali lavori aggiuntivi attualmente non previsti nel progetto. Si rimanda allo schema di contratto allegato al Progetto per ulteriori dettagli. L'entità di tali modifiche non dovrà essere superiore al 25% del valore originario della concessione.

3.6.3 Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 189 comma 2 del Codice

L'Ente concedente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi previsti dall'art. 189 del Codice e indicati nell'art. 16 dello Schema di contratto (bozza di convenzione) allegato alla proposta di Project Financing.

I lavori conseguenti alle suddette modifiche contrattuali potranno essere eseguiti previa approvazione da parte dell'Ente Concedente con le modalità indicate nell'art. 16 punto 2) dello Schema di contratto (bozza di convenzione) allegato alla proposta di Project Financing per un valore complessivo che dovrà rispettare le condizioni di cui all'articolo 189, comma 2.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 189 del Codice, per le concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non dovrà eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applicherà al valore di ciascuna modifica.

3.6.4 Clausola di rinegoziazione – Riequilibrio economico finanziario

Ai sensi degli art. 9 e 192 del Codice è ammessa la revisione del Piano Economico Finanziario solo ed esclusivamente qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio di cui all'art. 33 dello Schema di contratto (bozza di convenzione) allegato alla proposta di Project Financing non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'art. 32 dello Schema di contratto (bozza di convenzione) allegato alla proposta di Project Financing.

3.6.5 Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 189, comma 1, lettera d) del Codice

L'amministrazione contraente si riserva, di sostituire il Concessionario con un nuovo contraente nei casi di cui all'art. 40 dello Schema di contratto (bozza di convenzione) allegato alla proposta di Project Financing 189, comma 1, lett. d) del codice.

3.7 Valore massimo stimato della concessione

Il **valore massimo** stimato della concessione per l'intero periodo contrattuale, ai sensi dell'art. 179 del Codice è pari ad **€ 5.184.426,50** oltre IVA nei termini di legge e/o altre imposte e contributi come di seguito indicato:



A) Importo a base di gara per l'intera durata della concessione soggetto a ribasso	€. 3.730.492,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€. 40.000,00
C) = A) + B) = Valore complessivo della concessione	€. 3.770.492,00
D) Importo opzione 3.6.1: opzione di proroga del contratto (pari a 6 mesi)	€. 94.262,30
E) Importo opzione 3.6.2: modifiche del contratto ai sensi dell'art.189, comma 1 lettere a) e b) del Codice e art.16 della bozza di convenzione allegata al progetto (25% di C)	€. 942.623,00
F) Importo opzione 3.6.3: Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 189, comma 2 del Codice	€. 377.049,20
G) = C) + D) + E) + F) = Valore massimo stimato della Concessione (ai sensi dell'art. 179 del Codice)	€. 5.184.426,50

4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.


Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare



anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del Titolo IV – parte V del Libro II del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.


In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;



- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici esecutori delle lavorazioni riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012i devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.


La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del Modello A.1 – Domanda di partecipazione, resa disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA (Art. 100 del Codice)

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).



6.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) *(se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia)* **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato** per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

- b) *(se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, del Codice)* **Iscrizione all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. Ministero delle Attività Produttive del 23/06/04 e s.m.i.;**

Ai fini della comprova, l'iscrizione all'albo è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante mediante consultazione dell'Albo Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico <https://dati.mise.gov.it/index.php/lista-cooperative>

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) *(per i soggetti che eseguiranno le prestazioni inerenti la progettazione)* **Requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice – Parte V - artt. da 34 a 40**

In sede di offerta attraverso il "Mod. A.1 – Domanda di partecipazione", dovrà essere espressamente indicato il nominativo della o delle persone fisiche che eseguiranno le prestazioni, in possesso dei titoli di studio/specializzazioni/abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento delle prestazioni di cui al progetto di fattibilità, inclusi i requisiti per il coordinamento della sicurezza di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008.

Ai fini della comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria


- a) Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria per la partecipazione alla presente procedura.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

6.3.1 Requisiti per il servizio di gestione

- a) Esecuzione negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) di servizi analoghi alla gestione dell'illuminazione pubblica di impianti (comprensivo del servizio di gestione, manutenzione, ottimizzazione energetica ed erogazione di energia elettrica agli impianti di illuminazione) per un importo non inferiore al 10% dell'importo dell'investimento previsto.

Tale requisito è previsto, nel rispetto dell'art. 91 e 105 e dall'allegato II.8 del Codice, perché consente un apprezzamento propedeutico sull'affidabilità del concorrente data la rilevanza e la natura del servizio da prestare;



La comprova del requisito è fornita mediante l'inserimento in piattaforma di uno dei seguenti documenti:

- elenco con indicazione dei destinatari, numero di abitanti, periodo (vedasi "Modello A.4 – Dichiarazione destinatari servizi analoghi" reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara); si precisa che tale requisito può essere posseduto anche cumulando i dati relativi a differenti ambiti territoriali/committenti, purché almeno il 50% (cinquanta per cento) della popolazione minima sia servita in un'unica gestione, intendendosi per tale quella disciplinata da un medesimo contratto di servizio o una concessione;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3.2 Requisiti per l'esecuzione dei lavori

- b) Possesso di regolare attestazione SOA nella categoria OG10 per la classifica III-bis (fino ad Euro 1.500.000,00) per progettazione (qualora la progettazione sia effettuata tramite proprio staff tecnico) ed esecuzione. Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione dovranno indicare il/i progettista/i in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di quanto indicato nel successivo paragrafo 6.4 attraverso il modello A.1 "Domanda di partecipazione" reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara;

La comprova di tale requisito è fornita mediante inserimento in piattaforma della relativa certificazione.

- c) Solvibilità nell'adempimento degli impegni assunti, da dimostrare mediante la presentazione di almeno due attestazioni rilasciate da due istituti di credito o intermediari bancari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 23 e 24, del Codice;

La comprova di tale requisito è fornita mediante inserimento in piattaforma della relativa certificazione.

- d) Possesso di certificazione di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e 14001 e alla vigente disciplina nazionale, rilasciata, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da organismi accreditati.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante inserimento in piattaforma della relativa certificazione.

- e) Possesso di certificazione ESCO (Energy Service Company) che attesti il rispetto dei requisiti organizzativi, diagnostici, progettuali, gestionali, economici e finanziari di cui alla norma UNI CEI 11352.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante inserimento in piattaforma della relativa certificazione.



6.4 Requisiti inerenti l'attività di progettazione

Ai sensi dell'art. 66 del Codice, l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, è demandato a professionisti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta, con l'indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto delle previsioni della parte V dell'allegato II.12 al Codice.

Gli operatori che partecipano alla procedura di gara possono:

- a) essere in possesso di attestazione SOA per la qualificazione di prestazioni di progettazione e costruzione cat. III bis (vedi punto 6.3 lett. b) del presente Disciplinare) attestata mediante presentazione della SOA;
- b) partecipare in raggruppamento con i soggetti qualificati per la progettazione;
- c) avvalersi del supporto di progettisti esterni qualificati.

Per l'attività di progettazione il candidato, nei casi b) e c) dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV – parte V del Libro II del Codice e speciali, da parte dei progettisti incaricati come di seguito indicato:

- a) operatore economico progettista di cui all'articolo 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e g) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera f) del quale l'offerente intende avvalersi;
- b) associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui all'articolo 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e g) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera f) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione;

Nei casi di raggruppamento di professionisti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f):

- relativamente alla prestazione dei servizi di architettura e ingegneria è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, **di almeno un giovane professionista** ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice – Parte V - artt. da 34 a 40 laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante al concorrente;
- il sub-raggruppamento temporaneo relativo ai servizi di architettura e ingegneria dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e altresì l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo al mandatario del concorrente (soggetto esecutore dei lavori).

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti.

In ogni caso il concorrente dovrà indicare un professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche quale referente della progettazione.



Il progetto dell'impianto di illuminazione comprenderà aspetti fotometrici, ergonomici ed energetici oltre ad aspetti di sicurezza legati alla conformazione e al dimensionamento dell'impianto stesso pertanto l'offerente deve disporre di personale, interno o esterno all'organizzazione aziendale, con le competenze tecniche necessarie a scegliere, dimensionare e progettare correttamente l'impianto e i singoli apparecchi anche al fine di ridurre gli impatti ambientali.

In particolare, l'offerente dovrà presentare l'elenco del personale, dedicato alla progettazione dell'impianto, specificamente formato almeno in merito a:

- fotometria;
- funzionamento e caratteristiche degli apparecchi;
- installazione;
- sistemi di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione;
- metodi di misura del flusso luminoso.

L'incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, a pena di esclusione.

Si rammenta che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale non rientra tra le attribuzioni professionali dei geometri, quali sono indicate tassativamente dall'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (Cassazione Civile, sez. II, 5 novembre 1992 n. 11994).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il concorrente dovrà disporre, delle seguenti figure professionali (che l'operatore economico indicherà già in sede di presentazione dell'offerta compilando il modulo "A.1 – Domanda di partecipazione", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara):

- **n. 1 un progettista illuminotecnico** inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico in possesso dei requisiti previsti dall'**Allegato II.12 del Codice – Parte V - artt. da 34 a 40** e dal D.M. 27 settembre 2017 e precisamente:
 - essere iscritto all'ordine degli ingegneri / architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico, o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
 - aver svolto negli ultimi cinque anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore / associato / dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione / riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare;
 - non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca / commercializzi / pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti, ovvero, nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione / riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:
 - a) l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020;
 - b) l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025;



c) l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026;

- **n. 1 un progettista per la documentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica anche semplificata**, ove necessario, ovvero progettista degli elaborati equivalenti da prodursi in conferenza di servizi, per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. in possesso dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
- **n. 1 tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza nei cantieri** ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per espletare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dovrà dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione attestante i requisiti abilitanti per coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. nonché di partecipazione ai corsi di aggiornamento periodici ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i..

Le professionalità / ruoli / funzioni sopra indicati potranno essere svolti anche da un solo professionista purché in possesso dei titoli abilitativi richiesti.

Il concorrente dovrà dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante attestazione delle qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In alternativa dovrà dichiarare l'intenzione di affidare gli incarichi di progettazione e coordinamento a professionisti esterni dotati delle necessarie esperienze professionali e qualificazioni con indicazione della figura tecnica di coordinamento degli stessi.

I progettisti dovranno essere in regola con gli adempimenti formativi, laddove previsti dai rispettivi collegi od ordini professionali o delle associazioni di categoria, ed in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali.


6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto "6.1 – Requisiti di idoneità professionale" deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo delle Società Cooperative di cui di cui al punto "6.1 – Requisiti di idoneità professionale" deve essere posseduto dall'esecutore.
- c) I requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice – Parte V - artt. da 34 a 40 per i soggetti che eseguiranno le prestazioni inerenti la progettazione di cui al punto "6.1 – Requisiti di idoneità professionale" deve essere posseduto dal professionista esecutore.



Requisiti di capacità economico finanziaria

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria per la partecipazione alla presente procedura.

Requisiti di capacità tecnico-professionale per il servizio di gestione

Il requisito di cui al precedente punto “6.3.1 – Requisiti di capacità tecnica e professionale – servizio di gestione” lett. a), lett. b) e lett. c) richiesti in relazione al servizio di gestione devono essere posseduti:

- dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale per l’esecuzione dei lavori

Il requisito di cui al precedente punto “6.3.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale – esecuzione dei lavori” lett. d) ed e) richiesti in relazione all’esecuzione dei lavori devono essere posseduti:

- dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale per l’attività di progettazione

Il requisito relativo al possesso delle qualifiche professionali di cui al precedente punto “6.4 – Requisiti di inerenti l’attività di progettazione” richiesto in relazione all’attività di progettazione deve essere posseduto

- dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto “6.1 – Requisiti di idoneità professionale” deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- d) Il requisito relativo all’iscrizione all’albo delle Società Cooperative di cui di cui al punto “6.1 – Requisiti di idoneità professionale” deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale per il servizio di gestione

- I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale per l’esecuzione dei lavori

- I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.



Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale per l'attività di progettazione

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice il concorrente **può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali** messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto "6 – Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova" e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo "5 – Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione" e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo "6 – Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova" oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di avvalimento non premiale, il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni



dell'ausiliario da rendere mediante compilazione del modello "A.3.1 – Dichiarazioni dell'Ausiliario – Avalimento non premiale" reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica unitamente alla relativa dichiarazione da rendere mediante modello "B.3 - Dichiarazioni dell'Ausiliario – avalimento premiale" così come indicato al punto 15.5 del presente disciplinare.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario da rendere mediante compilazione del modello "A.3.1 – Dichiarazioni dell'Ausiliario – Avalimento non premiale" reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel proprio DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 l'appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al subcontratto, l'operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, qualora l'affidatario abbia dichiarato di avvalersi del subappalto, dovrà trasmettere all'Ente concedente, almeno (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto. Contestualmente dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al ca II del Codice ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. L'Ente concedente verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.



9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto "3 – Oggetto della concessione, importo e suddivisione in lotti", oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto il rispetto delle clausole contrattuali di cui al Decreto 19 ottobre 2022 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) in premessa al presente Disciplinare.

10 – GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 193, comma 6, del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria di cui all'art. 106, comma 1 del Codice, pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad € 75.409,84 calcolato come sotto riportato. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Valore di contratto della concessione (al netto delle opzioni)	€. 3.770.492,00
Importo garanzia (2%)	€. 75.409,84

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a) La cauzione è costituita mediante accredito con versamento effettuato attraverso il sistema PagoPa direttamente dal sito dell'Ente raggiungibile ai seguenti link (Comune di Riva del Po: <https://pagopa.accatre.it/rivadelpo#/sportello-cittadini>) tipo di pagamento "depositi cauzionali" inserendo come oggetto "Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla concessione per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico (con progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica) e riqualificazione (adeguamento alle prescrizioni normative) degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio del Comune di Riva del Po - CIG A03309B32A";
- b) La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <https://www.ivass.it/homepage/index.html>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>



La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.


La fideiussione deve:

- a) prevedere quale beneficiario:
 - il **Comune di Riva del Po sede comunale Via 2 Febbraio n. 23 - loc. Berra – 44033 Riva del Po (FE)**;
- b) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante) riportando quale causale la dicitura *“Garanzia a corredo dell’offerta relativa alla concessione per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico (con progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica) e riqualificazione (adeguamento alle prescrizioni normative) degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio del Comune di Riva del Po - CIG A03309B32A”*
- c) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- d) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- e) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- f) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.



- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 – SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla seguente procedura **non è prevista l'effettuazione di un sopralluogo obbligatorio** con il personale dell'Ente.

Gli Operatori Economici partecipanti sono comunque tenuti a dichiarare (vedi allegato A.1 – Domanda di partecipazione) di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione della propria offerta nonché delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi da eseguire.

Gli Operatori Economici partecipanti sono altresì tenuti a dichiarare di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccipire durante la progettazione, esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC


I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 Dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio in SATER, la ricevuta del versamento.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso SATER.



Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 15/01/2024 a pena di irricevibilità.

SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato da SATER.

Le operazioni di inserimento su SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. **Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.**

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di SATER si applica quanto previsto al punto "1.1 – La piattaforma telematica di negoziazione".

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file o cartella compressa. I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo "1 – Piattaforma telematica" e nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisisater/regolamenti> di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito

<http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa (vedi punto "15 – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa");
- B – Offerta tecnica (vedi punto "16 – Offerta Tecnica")
- C – Offerta economica (vedi punto "17 – Offerta Economica")

L'operatore economico ha facoltà di inserire in SATER offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:



- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

SATER consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni da rendere sono redatte sui modelli predisposti dalla Centrale di Committenza e messi a disposizione nella Piattaforma (vedi art. 2.1)

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.


14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili** le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo "9 – Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione" del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio verrà assegnato al concorrente **un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché l'eventuale documentazione da trasmettere tramite Posta elettronica certificata.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza SATER, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>), per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione (attraverso il modello A.1)
2. *(eventuale)* Procura;
3. DGUE di ciascun soggetto partecipante alla procedura (attraverso il modello A.2)
4. Attestazione SOA di cui al punto 6.3.2
5. Attestazioni solvibilità di cui al punto 6.3.2
6. Certificazioni di cui al punto 6.3.2
7. Dichiarazione di avvenuto assolvimento imposta di bollo (eventualmente attraverso il modello A.5)
8. Garanzia provvisoria
9. Comprova avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC
10. PASSoe (di ciascun soggetto partecipante alla procedura),
11. *(eventuale)* documentazione in caso di avalimento non premiale di cui al punto "15.5 – Documentazione in caso di avalimento";



12. *(eventuale)* documentazione per i soggetti associati di cui al punto “15.6 – Documentazione ulteriore per i soggetti associati”;
13. *(eventuale)* documentazione progettisti di cui al punto “15.7 – Documentazione ulteriore per i progettisti”;
14. Certificazioni di cui al punto “6.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale”
15. Dichiarazione destinatari servizi analoghi e relativi allegati di cui al punto “6.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale”

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello **A.1 – Domanda di partecipazione** reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.


Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente,



ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater della Legge 120/2020;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo "9 – Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione", la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo "9 – Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione";
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link:


- Comune di Riva del Po:
 - Codice di Comportamento: <https://www.comune.rivadelpo.fe.it/c038029/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G9XpFM0TBPT0-A>

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente per territorio oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente per territorio in relazione alle lavorazioni indicate al par. 3.1 del presente Disciplinare;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto "29 – Trattamento dei dati personali".

La domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:



- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. **Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed applicare il contrassegno telematico sul modello "A.5 - Dichiarazione di avvenuto assolvimento imposta di bollo" reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il modello, una volta scansionato, dovrà essere allegato alla procedura. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

L'operatore economico esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 Allegato B e D.Lgs. 117/2017 art. 82 dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con dichiarazione dell'esenzione da rendere attraverso il modello "A.5 - Dichiarazione di avvenuto assolvimento imposta di bollo" reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) utilizzando il modello **A.2 – DGUE** reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

Ciascun soggetto partecipante alla procedura di gara compila il Documento di gara unico europeo in conformità al Comunicato Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee Guida per la compilazione del formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si fornisce in allegato al presente disciplinare.



Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il DGUE deve essere presentato:

- a) dagli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- b) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o costituendi, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- d) nel caso di consorzi fra società cooperative e imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- e) dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento (vedi anche successivo punto 15.5)
- f) dal/i progettista/i (vedi anche punto 6.4)

15.3 PASSOE

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente fornire il documento denominato "PASSOE" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in ottemperanza all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022, previa registrazione on-line sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it) sezione Servizi ad accesso riservato-FVOE, secondo le istruzioni ivi contenute, a seguito di indicazione del CIG che identifica la presente procedura.

Detto documento consentirà all'Ente di effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dall'Operatore Economico in sede di gara mediante l'utilizzo del "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" (FVOE).

In caso di mancata presentazione del PASSOE, verrà richiesto all'Operatore Economico di provvedere a fornire il documento, pena l'esclusione dalla gara.

Il PassOE deve essere caricato nel Sistema, sottoscritto digitalmente da:


- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento andrà fornito anche il PASSOE dell'ausiliaria (vedi anche successivo punto 15.5).

Il documento di cui al presente punto dovrà essere inserito a cura del concorrente nell'apposito spazio in SATER.

15.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12/01/2019 n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 all'interno della domanda di partecipazione utilizzando il modello A.1 – Domanda di partecipazione, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono



assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto nonché copia dell'istanza di ammissione al concordato e copia del relativo provvedimento.

15.5 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE dell'ausiliaria
2. il PASSOE dell'ausiliaria,
3. la dichiarazione di avvalimento (da rendere mediante Mod. A.3.1);
4. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica unitamente alla relativa dichiarazione da rendere mediante Mod. B.3.

15.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (da rendere mediante Mod. A.3.2).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti


- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (da rendere mediante Mod. A.3.2).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente (mediante Mod. A.3.2), attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre (da rendere mediante Mod. A.3.2);



- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (da rendere mediante Mod. A.3.2).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (da rendere mediante Mod. A.3.2).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (da rendere mediante Mod. A.3.2).
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti (da rendere mediante Mod. A.3.2):
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.7 Documentazione ulteriore per i progettisti incaricati

Il Concorrente che partecipa alla procedura di gara in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione ovvero che intenda avvalersi di progettisti esterni qualificati così come individuati all'interno della Domanda di partecipazione – Mod. A.1, dovrà rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale del/dei progettista/i incaricato/i mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascun progettista, allega:

1. il DGUE
2. le dichiarazioni dei progettisti (da rendere mediante Mod. A.3.3) e relativi allegati;
3. *(qualora ricorra la fattispecie)* il PASSOE.

NB:

- **Si raccomanda di apporre la firma digitale esclusivamente su file in formato PDF.**
- **Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.**



16 – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica in SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, **a pena di inammissibilità dell'offerta.**

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto "15.1 – Domanda di partecipazione ed eventuale procura" e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a. relazione tecnica dei servizi offerti in riferimento ai criteri discrezionali indicati al punto 18.1;
- b. in caso di avalimento premiale, il contratto di avalimento unitamente alla relativa dichiarazione da rendere mediante Mod. B.3;

La relazione di cui al punto a) dovrà essere costituita da:

- a) una **proposta tecnico-organizzativa** che illustra in maniera dettagliatamente articolata le migliori offerte, sviluppata in tanti paragrafi quanti sono i criteri e sub-criteri di natura discrezionale oggetto di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto "18.1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica".

Per ogni subcriterio il concorrente dovrà produrre una relazione scritta, formato A4, carattere "Arial" dimensione 12, non superiore a 4 facciate. Eventuali pagine in eccesso al numero massimo consentito non verranno valutate dalla commissione giudicatrice.

Il concorrente dovrà accompagnare la relazione stessa da tutte le schede tecniche e prestazionali dei prodotti offerti e, se lo ritiene, gli elaborati grafici a supporto della relazione stessa da produrre in formato A3 in numero massimo di 8 per ogni sub criterio.

Si specifica che gli elaborati grafici e le schede tecniche e prestazionali non entrano nel computo delle 4 facciate massime ammissibili dalle singole relazioni.

Si specifica inoltre che, per tutti quei subcriteri che riguarderanno realizzazione di nuove tratte di pubblica illuminazione, dovrà essere prodotto un elaborato grafico illuminotecnico che faccia ben capire la soluzione proposta e il risultato atteso.

Le soluzioni proposte relativamente ai parametri di valutazione dell'offerta tecnica sono vincolanti e costituiscono obbligazione contrattuale per l'offerente.


L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce all'interno del **Modello "B.4 – Dichiarazione di equivalenza delle tutele"** la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega altresì una dichiarazione firmata utilizzando l'apposito "**Modello B.1 – Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali**" reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

NB:

- **Si raccomanda di apporre la firma digitale esclusivamente su file in formato PDF.**
- **La documentazione tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.**



17 – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la seguente documentazione economica, in SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, a pena di inammissibilità dell'offerta:

17.1 Offerta economica

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo "15.1 – Domanda di partecipazione ed eventuale procura", deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **il ribasso percentuale sul canone che si intende offrire, da applicare all'importo posto a base di gara al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.** Il ribasso percentuale dovrà essere inserito nel campo "*% DI SCONTO OFFERTA*" dell'offerta economica all'interno della piattaforma "SATER".

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;

b) **il ribasso percentuale sugli eventuali interventi di investimento futuri che intende offrire, da applicare ai prezziari DEI e Regionali delle OOPP che saranno vigenti al momento delle realizzazioni** al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il ribasso percentuale dovrà essere inserito nel campo "*PERCENTUALE DI RIBASSO INVESTIMENTI FUTURI*" dell'offerta economica all'interno della piattaforma "SATER".

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;

c) **il tempo esecutivo delle opere di investimento espresso in giorni naturali e consecutivi (non meno di 240 giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo esecutivo delle opere di investimento previste dal progetto a base d'asta pari a 365 giorni naturali e consecutivi).**

Il tempo esecutivo delle opere di investimento (non meno di 240 giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo esecutivo delle opere previste dal progetto a base di gara pari a 365 giorni naturali e consecutivi) dovrà essere espresso in giorni naturali e consecutivi ed inserito nel campo "*TEMPO ESECUTIVO - GG*" dell'offerta economica all'interno della piattaforma "SATER".

d) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, comma 9 del codice. L'importo dovrà essere inserito nel campo "*ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA*" dell'offerta economica all'interno della piattaforma "SATER".

e) **la stima dei costi della manodopera** di cui all'art. 108, comma 9 del codice. Si precisa che ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati dall'Ente concedente al punto "3 – Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti" del presente disciplinare **non sono ribassabili** (L'importo dovrà essere inserito nel campo "*COSTI MANODOPERA*" dell'offerta economica all'interno della piattaforma "SATER"). Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

E' facoltà dell'operatore economico allegare all'Offerta Economica la seguente documentazione:

f) **giustificativo voci di prezzo** come indicato all'art. 23 del presente Disciplinare

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta



17.2 Dettaglio economico

Quale articolazione delle voci che concorrono a determinare l'offerta l'Operatore Economico dovrà inserire a sistema, in aggiunta all'offerta economica, il dettaglio economico da rendere mediante compilazione di apposito modello denominato: Mod. C.1: Dettaglio Economico

Il concorrente dovrà compilare suddetto modello indicando:

- nella casella a **sfondo azzurro** il ribasso percentuale offerto rispetto all'importo del canone annuo di concessione posto a base di gara.

Il concorrente dovrà compilare esclusivamente la suddetta casella a sfondo azzurro lasciando inalterate le altre celle.

Il ribasso offerto risultante all'interno della casella sfondo azzurro dovrà corrispondere al ribasso inserito nel campo "% DI SCONTO OFFERTA" dell'offerta economica all'interno della piattaforma SATER.

Nelle restanti caselle attraverso formule preimpostate, verrà visualizzato l'importo del canone annuo di concessione al netto del ribasso offerto nonché l'importo complessivamente offerto per tutta la durata della concessione.

- nella casella a **sfondo verde** il ribasso percentuale offerto rispetto agli eventuali interventi di investimento futuri che intende offrire, da applicare ai prezziari DEI e Regionali delle OOPP che saranno vigenti al momento delle realizzazioni.

Il ribasso percentuale complessivamente offerto, risultante all'interno della suddetta casella a sfondo verde dovrà corrispondere al ribasso inserito nel campo "PERCENTUALE DI RIBASSO INVESTIMENTI FUTURI" dell'offerta economica all'interno della piattaforma SATER.

- nella casella a **sfondo arancio** il tempo esecutivo offerto delle opere di investimento (non meno di 240 giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo esecutivo delle opere previste dal progetto a base di gara pari a 365 giorni naturali e consecutivi).

Il tempo complessivamente offerto in giorni naturali e consecutivi, risultante all'interno della suddetta casella a sfondo arancio dovrà corrispondere al tempo inserito nel campo "TEMPO ESECUTIVO - GG" dell'offerta economica all'interno della piattaforma "SATER.

17.3 Piano Economico Finanziario (PEF)

Il Piano Economico e Finanziario:

- dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica ed economica formulata dal concorrente e dovrà attestare l'equilibrio economico e finanziario della proposta, la coerenza e la sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e a gli oneri finanziari con indicazione specifica degli ammortamenti previsti, in relazione alla durata della gestione.
- **dovrà essere asseverato** da Istituto di Credito o da Società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso ovvero da una società di revisione ai sensi della Legge 1966/1939;
- dovrà comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) **prospetti "conto economico", "Stato patrimoniale" e "Flussi di cassa"**. Nei predetti prospetti dovranno essere indicati, tra gli altri, gli eventuali investimenti previsti (ad esempio per attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio) nonché le relative forme di finanziamento. Il PEF dovrà inoltre indicare i valori del valore attuale netto (VAN) e del tasso interno rendimento (TIR) del DSCR e del LLCR.



- b) **una relazione economica** che dovrà suffragare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che dimostrino attendibilità e realismo. La relazione non dovrà preferibilmente superare le 5 pagine in formato A4 -massimo 10 facciate con carattere 12;
- c) **dichiarazione sostitutiva**, in coerenza con il PEF presentato, riguardante l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 193, comma 8 del Codice.

NB:

- **Si raccomanda di apporre la firma digitale esclusivamente su file in formato PDF.**

A tal fine per una più celere valutazione dello stesso si richiede al concorrente l'inserimento all'interno della piattaforma anche di una copia del Piano Economico Finanziario asseverato in formato editabile (formato aperto).

Ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice prima di assegnare il punteggio dell'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario.

18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica – ribasso sul canone	6
Offerta economica – ribasso sugli eventuali interventi di investimento futuri	3
Offerta economica – Tempo	1
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna denominata "Tipologia" vengono indicati:

- con la lettera **D** i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica sulla base delle corrispondenze illustrate nel criterio stesso.
- con la lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto come illustrato nel criterio stesso.



CRITERIO 1		
NUOVA REALIZZAZIONE DI TRATTE STRADALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI AREE COMUNALI		
SUB CRITERIO	PESO Max attribuibile	TIPOLOGIA D / Q / T
<p>1.1 <u>Tav. 03.8 Realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione presso l'area golenale denominata "La "Porta del Delta"" (44.973898, 12.046021) Serravalle frazione.</u> L'Amministrazione comunale di Riva del Po intende realizzare un nuovo impianto di pubblica illuminazione presso l'area in parola. La proposta dovrà comprendere la realizzazione di 18 pali di pubblica illuminazione di altezza e grado di illuminamento adeguati allo scopo. L'Amministrazione provvederà alla realizzazione di tutte le opere edili di predisposizione necessarie. Il concorrente potrà quindi proporre la totale nuova realizzazione delle parti impiantistiche e dei sostegni necessari. L'offerta dovrà comprendere la fornitura e posa in opera di tutti i pali, i corpi illuminanti, i cavi, e ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. L'offerta dovrà inoltre comprendere la presa in carico del contatore elettrico già presente, tutti i collegamenti necessari, la gestione e il pagamento dei consumi. Il concorrente dovrà produrre quindi apposito studio illuminotecnico sulle aree e relativa tavola grafica. La commissione valuterà maggiormente la miglior soluzione proposta in relazione al migliore grado di illuminamento delle aree interessate dalla miglioria e al minor consumo energetico stimato.</p>	10	D
<p>1.2 <u>Tav. 03.2 Parco giochi e piazza interna (44.932971, 11.750720) Zocca frazione.</u> In posizione retrostante rispetto alla SP14 (via Risorgimento) è presente un parco giochi pubblico e, in adiacenza, una piazza interna con notevoli potenzialità di sviluppo. Entrambe le aree risultano sprovviste di pubblica illuminazione. Il concorrente potrà quindi presentare all'Ente una propria proposta di illuminazione degli spazi in parola mediante implementazione di idonee apparecchiature in relazione agli spazi da illuminare che, con il minor consumo energetico, riusciranno a rendere gli spazi utilizzabili anche durante le ore serali. Particolarmente apprezzate saranno le proposte che presenteranno, oltre ad uno studio illuminotecnico sufficiente a dimostrare un adeguato illuminamento degli spazi in parola, anche alcuni render esplicativi del risultato che si intende ottenere. La commissione valuterà maggiormente le proposte che meglio risponderanno ai sopra riportati criteri.</p>	10	D
<p>1.3 <u>Predisposizioni per luminarie natalizie:</u> al fine di consentire all'Ente totale autonomia di scelta sulle tipologie di luminarie da installare nei centri delle otto frazioni, i concorrenti dovranno garantire la realizzazione di apposite linee dedicate, opportunamente protette e sezionabili, destinate allo scopo (a partire dal quadro principale e fino all'ultima luminaria della linea). Il numero minimo complessivo da garantire su tutto il territorio è pari a 50 predisposizioni. A tal scopo il concorrente dovrà effettuare, a propria cura e spese su tutti i 50 pali che indicherà l'Ente, apposita idoneità statica e/o valutare l'eventuale sostituzione del palo al fine di garantire la sufficiente portata per luminaria di peso non superiore a 20 kg cad. Il concorrente dovrà quindi presentare apposita dichiarazione di scopo, su carta intestata e debitamente sottoscritta, manifestando la volontà del rispetto del presente criterio e dichiarando esplicitamente che consentirà all'Amministrazione l'ancoraggio delle luminarie natalizie sui pali da essa individuati durante tutto il periodo di esecuzione del contratto (20 anni). La commissione valuterà maggiormente le proposte che punteranno ad aumentare lo standard minimo richiesto.</p>	15	D
TOTALE CRITERIO 1		35



CRITERIO 2		
INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE		
SUB CRITERIO	PESO Max attribuibile	TIPOLOGIA D / Q / T
<p>2.1 <u>Tav. 03.1 Aumento sicurezza incrocio (44.916223, 11.750264) Ruina frazione:</u> Realizzazione di nuovi pali di pubblica illuminazione, in aggiunta a quello esistente (palo 32), in corrispondenza dell'incrocio tra via Collegio e via Fienilone nella frazione Ruina. Il concorrente potrà proporre idonee soluzioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo principale del criterio. A titolo meramente indicativo e non vincolante, il concorrente potrà proporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'implementazione di nuovi pali di pubblica illuminazione in numero e posizione da esso ritenuti sufficienti e più idonei al raggiungimento dello scopo; • Modificare il corpo illuminante di progetto con sistema di illuminazione a più ampio raggio e a maggior efficienza; • Altre soluzioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo. <p>Sarà quindi opportuna la redazione di apposito elaborato grafico che metta in evidenza la soluzione proposta, supportata da apposito studio illuminotecnico che ne dimostri l'efficacia.</p> <p>La commissione valuterà maggiormente le proposte che dimostreranno l'innalzamento della sicurezza stradale dell'incrocio in relazione sia alla soluzione di progetto che agli aspetti geometrici dell'incrocio stesso.</p>	4	D
<p>2.2 <u>Tav. TUTTI I CENTRI: Attraversamenti pedonali luminosi.</u> Considerando che tutte le frazioni dell'Ente si sviluppano a ridosso di strade provinciali, all'interno dei centri abitati i pedoni sono esposti a notevoli rischi. L'Amministrazione, già in alcune frazioni, ha iniziato ad adottare passaggi pedonali luminosi per aumentare la visibilità dei pedoni nelle ore notturne (es: doppie sentinelle laterali luminose con radar tipo APL Smart Wireless 230). Il concorrente potrà quindi proporre, a titolo meramente indicativo, le seguenti opere migliorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presa in carico degli attraversamenti a "sentinella" esistenti, • implementazione di nuovi sistemi pedonali luminosi "a sentinella" negli attraversamenti pedonali dei centri abitati; • Trasformazione attraversamenti luminosi esistenti (tipo "a portale") con sistemi di illuminazione attraversamento similari a quelli "a sentinella" esistenti; <p>La commissione valuterà maggiormente le proposte che, in ordine, prenderanno in carico gli attraversamenti esistenti sotto tutti gli aspetti gestionali e manutentivi (sia ordinaria che straordinaria), la maggior implementazione di attraversamenti luminosi "a sentinella" nei centri abitati e la completa trasformazione dei sistemi esistenti "a portale" con sistemi "a sentinella".</p>	6	D
TOTALE CRITERIO 2		10



CRITERIO 3		
MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE AREE GOLENALI		
SUB CRITERIO	PESO Max attribuibile	TIPOLOGIA D / Q / T
<p>3.1 <u>Tav. 03.3 – Miglioramento delle dotazioni presso l’area golenale di Ro (44.957787, 11.756468) Ro frazione.</u></p> <p>In relazione alla forte valenza turistico-ricettivo dell’area in parola, il Concorrente potrà liberamente proporre, a titolo meramente indicativo, l’implementazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistemi di comunicazione digitale (sulla sommità arginale) su cui poter riprodurre, da remoto su apposito portale, informazioni di varia natura (turistiche, di protezione civile, etc.) e/o video etc... da concedere in uso alla S.A. • altre proposte del concorrente finalizzate al potenziamento dei servizi forniti agli utenti dell’area <p>Il concorrente dovrà produrre quindi apposita tavola grafica delle eventuali ulteriori implementazioni proposte con particolare enfasi sulle potenzialità comunicative e sulle modalità gestionali (che dovranno essere messe a completa disposizione dell’Ente), tenendo presente che la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali dispositivi rimane in capo ad esso.</p> <p>La commissione valuterà maggiormente la miglior soluzione proposta in relazione alla tipologia e numero di dotazioni extra all’area, alle modalità di gestione.</p>	10	D
<p>3.2 <u>Tav. 03.3 - Razionalizzazione ed efficientamento dei proiettori presenti nell’area golenale di Ro e rifacimento della linea di pubblica illuminazione (44.957787, 11.756468) Ro frazione:</u></p> <p>Nell’area golenale in parola sono presenti innumerevoli proiettori nati a seguito di successivi interventi sia da parte dell’Amministrazione sia per supplire alle esigenze degli allora concessionari delle aree e delle attrezzature presenti. I pali e i corpi illuminanti esistenti nell’area sono stati sostituiti con pali artistici di nuova concezione dall’Ente e più consoni al contesto. Alcuni di questi, nonché i pozzetti di derivazione esistenti, presentano quote di imposta non conformi alle quote dei camminamenti esistenti.</p> <p>Il concorrente potrà quindi presentare idonee proposte che puntino all’efficientamento dei proiettori esistenti, alla razionalizzazione e conseguente riduzione degli stessi e al raggiungimento di idonei standard di illuminamento nelle zone più sensibili (alaggio meccanico, rampa di alaggio).</p> <p>Il concorrente potrà quindi presentare idonea proposta che, recuperando i pali artistici installati, punti al completo rifacimento delle linee elettriche e dei cavidotti.</p> <p>Dovrà essere quindi prodotto apposito studio illuminotecnico finalizzato a dimostrare l’adeguato illuminamento delle zone sensibili nel rispetto dell’illuminazione artistica dei pali esistenti.</p> <p>La commissione valuterà maggiormente le proposte che, oltre al raggiungimento dell’obiettivo sopra esposto, punteranno al rifacimento delle linee elettriche della pubblica illuminazione e forniranno anche idonea documentazione (sia in formato pdf che editabile) atta a dimostrare lo stato di fatto post intervento (c.d. As built)</p>	5	D



3.3	<p><u>Tav. 03.3 - Miglioramento delle dotazioni presso l'area camper (44.956395, 11.756758) Ro frazione.</u></p> <p>In relazione alla forte valenza turistico-ricettivo dell'area in parola, il Concorrente potrà liberamente proporre, a titolo meramente indicativo, l'implementazione di:</p> <ul style="list-style-type: none">• sistemi di comunicazione digitale (esempio: in corrispondenza dell'incrocio veicolare di accesso all'area e in prossimità dei percorsi pedonali presenti) su cui poter riprodurre, da remoto su apposito portale, informazioni di varia natura (turistiche, di protezione civile, etc.) e/o video etc... da concedere in uso alla S.A.• altre proposte del concorrente finalizzate al potenziamento dei servizi forniti agli utenti dell'area <p>Il concorrente dovrà produrre quindi apposita tavola grafica delle eventuali ulteriori implementazioni proposte con particolare enfasi sulle potenzialità comunicative e sulle modalità gestionali (che dovranno essere messe a completa disposizione dell'Ente), tenendo presente che la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali dispositivi rimane in capo ad esso.</p> <p>La commissione valuterà maggiormente la miglior soluzione proposta in relazione alla tipologia e numero di dotazioni extra all'area, alle modalità di gestione.</p>	5	D
3.4	<p><u>Tav. 03.8 Miglioramento delle dotazioni presso l'area golenale la "porta del Delta" (44.973898, 12.046021) Serravalle frazione.</u></p> <p>In relazione alla forte valenza turistico-ricettivo dell'area in parola, il Concorrente potrà liberamente proporre, a titolo meramente indicativo, l'implementazione di:</p> <ul style="list-style-type: none">• sistemi di comunicazione digitale (sulla sommità arginale) su cui poter riprodurre, da remoto su apposito portale, informazioni di varia natura (turistiche, di protezione civile, etc.) e/o video etc... da concedere in uso alla S.A.• altre proposte del concorrente finalizzate al potenziamento dei servizi forniti agli utenti dell'area <p>Il concorrente dovrà produrre quindi apposita tavola grafica delle eventuali ulteriori implementazioni proposte con particolare enfasi sulle potenzialità comunicative e sulle modalità gestionali (che dovranno essere messe a completa disposizione dell'Ente), tenendo presente che la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali dispositivi rimane in capo ad esso.</p> <p>La commissione valuterà maggiormente la miglior soluzione proposta in relazione alla tipologia e numero di dotazioni extra all'area, alle modalità di gestione.</p>	10	D
TOTALE CRITERIO 3		30	



CRITERIO 4		
MIGLIORIE GESTIONALI DEL SERVIZIO		
SUB CRITERIO	PESO Max attribuibile	TIPOLOGIA D / Q / T
<p>4.1 <u>Miglioria gestionale del servizio:</u> al fine di poter gestire con più efficacia i malfunzionamenti, i danneggiamenti e quant'altro possa compromettere la funzionalità, non solo dei singoli punti luce ma di intere tratte di pubblica illuminazione, contenendo al massimo i tempi di intervento, anche in relazione alle caratteristiche riportate nell'elaborato denominato "Specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione (Capitolato gestionale)" predisposto dal proponente, si richiede al concorrente la redazione di apposita relazione esplicativa nella quale dovrà evidenziare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di esecuzione del servizio di pronto intervento e di reperibilità con particolare enfasi sulla localizzazione geografica delle strutture operative di pronto intervento, risorse umane e tecniche destinate al servizio, modalità e tempi di intervento; • procedure e metodologie di comunicazione con la S.A.; • procedure di codifica delle priorità di intervento; • quant'altro ritenuto indispensabile per dare un quadro esauriente della qualità del servizio che si intende offrire; <p>A titolo meramente indicativo e non esaustivo, il concorrente potrà proporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di apposita campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione attuabile, ad esempio, mediante volantinaggio, avvisi su giornali murali, news web • apposizione, su ogni singolo palo, di una targhetta adesiva, una targhetta metallica, una punzonatura etc... di un codice univoco identificativo del palo nonché del numero telefonico da chiamare per segnalare malfunzionamenti; • l'attivazione di un call center dedicato, anche con numero verde, anche nei casi non rientranti nelle conclamate urgenze e/o reperibilità, che provvederà alla raccolta e successiva gestione delle segnalazioni pervenute dagli utenti al fine di lasciare indenni gli uffici della S.A. dalla gestione delle stesse; • miglioramento delle tempistiche di intervento in caso di disservizi riportate all'art.10 del succitato elaborato denominato "Specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione (Capitolato gestionale)"; • quant'altro ritenuto necessario e indispensabile; <p>Il concorrente che intenda offrire tali implementazioni dovrà redigere apposita relazione dettagliata in cui spiegherà le dinamiche del servizio di gestione. La relazione, in deroga alle disposizioni generali, potrà essere composta da un numero massimo di 10 pagine in formato A4, ferme le altre disposizioni.</p> <p>Il concorrente dovrà mettere in evidenza tutte le dotazioni e aspetti ritenuti indispensabili per la spiegazione del servizio offerto con particolare enfasi sulle metodologie di raccolta delle segnalazioni e le metodologie di gestione delle stesse. Particolare enfasi dovrà essere posta sugli aspetti che sgravano la S.A. dall'onere di gestione delle segnalazioni.</p> <p>La commissione valuterà maggiormente tutte quelle proposte che proporranno la miglior metodologia di raccolta e gestione delle segnalazioni in relazione al maggior contenimento dei tempi di intervento per le tipologie di danno statisticamente più probabili.</p>	5	D
TOTALE CRITERIO 4		5



CRITERIO 5		
ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI, DI CULTO E DI MONUMENTI DEL TERRITORIO		
SUB CRITERIO	PESO Max attribuibile	TIPOLOGIA D / Q / T
<p>5.1 La proposta riguarda l'efficientamento energetico dei proiettori esistenti, non inseriti nel progetto a base d'asta, che illuminano gli edifici pubblici (municipi, centri civici, biblioteche, etc..) e di culto e che illuminano i monumenti e ceppi presenti in tutte le frazioni del territorio comunale. Si specifica che attualmente i municipi presentano dei proiettori RGB che aiutano l'Amministrazione all'illuminazione differenziata dei prospetti in vari e particolari periodi dell'anno.</p> <p>Il concorrente, a titolo meramente indicativo, potrà proporre la sostituzione dei vari proiettori con proiettori energeticamente più efficienti. Saranno particolarmente apprezzate proposte migliorative riguardanti soluzioni per l'illuminazione dei vari monumenti presenti su tutto il territorio comunale e soluzioni per l'implementazione di apposita illuminazione in quegli edifici pubblici attualmente sprovvisti.</p> <p>La commissione valuterà maggiormente, a proprio insindacabile giudizio, tutte quelle soluzioni che punteranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'efficientamento energetico dei proiettori esistenti e non presenti nel progetto in gara, sia su edifici pubblici che di culto, • al miglioramento delle illuminazioni dei monumenti del territorio. • Al miglior metodo di gestione delle variazioni cromatiche dei proiettori RGB dei municipi <p>La commissione valuterà maggiormente tutte quelle proposte che integreranno il maggior numero di edifici di culto e pubblici del territorio.</p>	10	D
TOTALE CRITERIO 5		10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO		90

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **45** punti per il punteggio tecnico complessivo.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella **colonna "D"** della tabella, la Commissione Giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti variabili da zero ad uno attribuiti da parte di ciascun Commissario a ciascun criterio / sub-criterio sulla base della seguente rispondenza:

- un coefficiente pari a **0.0**, se l'elemento in esame risulta "non trattato";
- un coefficiente pari a **0.1**, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "assolutamente inadeguato";
- un coefficiente pari a **0.2**, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "inadeguato";
- un coefficiente pari a **0.3**, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "gravemente carente";
- un coefficiente pari a **0.4**, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "carente";
- un coefficiente pari a **0.5**, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "insufficiente";
- un coefficiente pari a **0.6**, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "sufficiente";
- un coefficiente pari a **0.7**, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "discreto";
- un coefficiente pari a **0.8**, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "buono";
- un coefficiente pari a **0.9**, se l'elemento in esame risulta trattato in modo "molto buono";
- un coefficiente pari a **1,00** se l'elemento in esame risulta trattato in modo "ottimo"




18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica il punteggio verrà attribuito come segue:

Sub-criterio 1: RIBASSO SUL CANONE	PESO Max attribuibile
<p>E' intenzione della S.A. evitare che i concorrenti offrano ribassi eccessivamente alti in relazione ai criteri indicati nella componente tecnica della OEPV. Per tali motivazioni si ritiene di applicare a tale sub-criterio una "Formula quadratica Bilineare"</p> $C_i = \left(\frac{A_i}{A_{max}} \right)^\alpha$ <p>dove: C_i = coefficiente attribuito al sub criterio di cui all'offerta economica del concorrente i-esimo A_i = ribasso percentuale offerto al sub criterio dal concorrente i-esimo A_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente relativa al sub criterio $\alpha = 0,5$</p> <p>che garantisce l'attribuzione di variazioni di punteggio contenute all'aumentare indiscriminato del ribasso eventualmente offerto superato un valore calcolato di "Ribasso Soglia". Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (6 punti) ed arrotondato a 2 (due) decimali tenendo conto del numero massimo di decimali, dopo la virgola, gestiti dalla piattaforma SATER.</p>	6

Sub-criterio 2: RIBASSO SUGLI EVENTUALI INTERVENTI DI INVESTIMENTO FUTURI	PESO Max attribuibile
<p>Secondo quanto stabilito negli elaborati del progetto a base d'asta, è consentito l'ampliamento/integrazione/nuova realizzazione di interventi di investimento. I costi derivanti da tali investimenti dovranno essere definiti in relazione ai prezzi DEI e Regionali delle OOPP che saranno vigenti al momento delle realizzazioni. Per tale aspetto dell'offerta economica si ritiene di utilizzare una "Formula con interpolazione Lineare"</p> $C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$ <p>dove: C_i = coefficiente attribuito al sub criterio di cui all'offerta economica del concorrente i-esimo A_i = ribasso percentuale offerto al sub criterio dal concorrente i-esimo A_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente relativa al sub criterio</p> <p>In tal caso è invece utilissimo ottenere un ribasso percentuale quanto più alto possibile che garantirà alla S.A. notevole contenimento dei costi per la realizzazione di investimenti futuri. Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (3 punti), ed arrotondato a 2 (due) decimali tenendo conto del numero massimo di decimali, dopo la virgola, gestiti dalla piattaforma SATER.</p>	3



Sub-criterio 3: TEMPO ESECUTIVO DELLE OPERE DI INVESTIMENTO INIZIALI PREVISTO DAL PROGETTO A BASE D'ASTA	PESO Max attribuibile
<p>Il progetto a base d'asta prevede che le opere di investimento/efficientamento degli impianti esistenti di pubblica illuminazione vengano eseguiti dall'aggiudicatario entro 12 mesi dal verbale di consegna (365 giorni naturali e consecutivi). Al fine di poter effettuare gli interventi nel minor tempo possibile si intende inserire il presente criterio per limitare, quanto più possibile, la fase esecutiva delle opere. Ovviamente, al fine di limitare, anche in questo caso, ribassi indiscriminati sul tempo di esecuzione che, oltre un certo limite, renderebbero l'esecuzione dei lavori irrealizzabile, si ritiene di limitare il ribasso sul tempo a non meno di 240 giorni naturali e consecutivi.</p> <p>Si intende applicare una "Formola con interpolazione Lineare" del tipo:</p> $(C_i = (A_i/A_{max}) \text{ con } A_i = 1 - ((T_i - T_{min}) / (T_{max} - T_{min})))$ <p>dove: C_i = coefficiente attribuito al sub criterio di cui all'offerta economica del concorrente i-esimo variabile tra zero e uno A_i = tempo esecutivo offerto al sub criterio dal concorrente i-esimo = $1 - ((T_i - T_{min}) / (T_{max} - T_{min}))$ [%] (più è basso il tempo di esecuzione, maggiore è la percentuale di A_i) A_{max} = tempo esecutivo dell'offerta più conveniente relativa al sub criterio tra tutte le offerte pervenute. $A_{max} = \text{MAX}(A_i)$ [%] (rappresenta la maggior incidenza attribuita alle offerte presentate dai concorrenti)</p> <p>e</p> <p>T_i è il tempo offerto dal concorrente i-esimo espresso in giorni T_{min} è il tempo minimo di soglia espresso in giorni (pari a 240 giorni naturali e consecutivi) T_{max} è il tempo massimo contrattuale espresso in giorni (pari a 365 giorni naturali e consecutivi)</p> <p>Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (1 punto) ed arrotondato a 2 (due) decimali tenendo conto del numero massimo di decimali, dopo la virgola, gestiti dalla piattaforma SATER.</p>	1

18.4 Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore:

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n (numero totale dei criteri di valutazione)



19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, altamente qualificati e competenti ai sensi dell'art. 185, comma 6 del Codice.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il Responsabile per la fase di affidamento può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 16/01/2024, alle ore 09:00.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli Operatori Economici interessati potranno partecipare collegandosi a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite SATER. Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti tramite SATER.

SATER consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara, individuato con le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, in seduta pubblica virtuale accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema) e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto "14 – Soccorso Istruttorio"; nel caso di attivazione del soccorso istruttorio la seduta sarà sospesa per consentire le integrazioni.



d) comunicare l'esito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio e procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati dal Responsabile per la fase di affidamento entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite SATER ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione Giudicatrice procede:

- in una o più sedute pubbliche virtuali all'esame delle offerte tecniche presentante verificandone la correttezza formale;
- in una o più sedute pubbliche riservate alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati da SATER.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo "20 – Svolgimento delle operazioni di gara":

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra SATER consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica virtuale all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso si renda possibile, la Commissione si riserva di effettuare nello stesso giorno la valutazione delle offerte tecniche ed economiche.


Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto "2.3 - Comunicazioni". È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto "2.3 – Comunicazioni".

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo "20 – Svolgimento delle operazioni di gara" i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.



L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In applicazione a quanto disposto dall'art. 110 sono considerate anormalmente basse le offerte che superano i 4/5 del punteggio tecnico e del punteggio economico.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile per la fase di affidamento avvalendosi della Commissione Giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo utilizzando il Mod. C.2 - Giustificativi offerta economica reso disponibile all'interno della documentazione di gara. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il Responsabile per la fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile per la fase di affidamento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.


Il Responsabile per la fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 – AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Responsabile per la fase di affidamento, sulla base delle risultanze della Commissione Giudicatrice, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, come disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice, e procede con la verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare in capo al suddetto concorrente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il Responsabile per la fase di affidamento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:



- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto "9 – Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione" e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta dal Comune di Riva del Po all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare effettuata dal Responsabile per la fase di affidamento ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 193, comma 8, del Codice nel caso in cui il Promotore non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta presentata quantificata in **Euro 20.500,00**, così come risultante dal piano economico-finanziario asseverato agli atti di gara e contenuto nei limiti indicati nello stesso comma 8 dell'art. 193.

Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti indicati nello stesso comma 8 dell'art. 193.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Come disposto dall'art. 17, comma 6 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Come disposto dagli art. 18, comma 3, e 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Qualora sia stata autorizzata, anche prima della stipula del Contratto, l'esecuzione del servizio, per motivate ragioni secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del Codice, ovvero qualora sussistano ragioni di urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo, l'aggiudicatario si impegna a darne esecuzione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione così come disposto dall'art. 106, comma 10, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.



Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica all'Amministrazione aggiudicatrice, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il Responsabile per la fase di affidamento comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000. Saranno comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.



Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili:

- ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62,
- nel codice di comportamento della stazione appaltante
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

- Comune di Riva del Po:
 - Codice di Comportamento: <https://www.comune.rivadelpo.fe.it/c038029/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G9XpFM0TBPT0-A>
 - PIAO: <https://www.comune.rivadelpo.fe.it/c038029/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/149>


27 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità:

- inoltro all'indirizzo PEC unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it
- attraverso apposita funzionalità messa a disposizione da SATER secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna sede di Bologna.



29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa “Informativa interessati – Gare d’Appalto” allegata alla documentazione di gara.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Geom. Silvia Trevisani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.